



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: UFF.GEDI.265 - DAC ai sensi art. 192 TUEL e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17cc1-50c1 lett. b) d.lgs. 36/2023 servizi assicurativi RCPatrimoniale tecnici RUP - colpa lieve” periodo 01/10/2024-30/06/2026 Impegno spesa complessivi €38.220,00 al bilancio delle anni 2024 e 2025 Atto da pubblicare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 224, comma 4, e 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 CIG B2F9A4D5C0

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2059 del 25/09/2024

*Determinazione (DD)* n. 1931 del 30/09/2024

*Fascicolo* 2024.III/2/1.10 "Servizio Assicurazioni - gestione polizze anno 2024"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 25/09/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 27/09/2024.

## Comune di Venezia

Area Coordinamento Legale - Istituzionale  
Servizio Assicurazioni  
R.U.P.: Dott. Alberto Checchin

PDD n. 2059 del 25/09/2024

Fasc. 2024/III.2.1/10

**OGGETTO:** UFF.GEDI.265 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17 comma 1 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 dei servizi assicurativi RC Patrimoniale tecnici RUP - colpa lieve" per il periodo 01/10/2024-30/06/2026

Impegno di spesa di complessivi €38.220,00 al bilancio delle annualità 2024 e 2025

Atto da pubblicare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli artt. 224, comma 4, e 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

**CIG B2F9A4D5C0**

### IL DIRETTORE DELEGATO

#### Visto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 s.m.i. con i relativi allegati ed il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2024 del 30/01/2024 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 con cui sono stati assegnati rispettivamente gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie a direttori e dirigenti ed il piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 che incorpora ai sensi dell'art. 6 del D. lgs n. 80/2021 i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e del Piano Sviluppo Informatici;

**Richiamata** la delega prot.2024.411011 del 20/08/2024 al sottoscritto della gestione procedimenti inerenti il Servizio Assicurazioni dell'Area Coordinamento Legale-Istituzionale ricevuta dal Direttore Generale;

#### Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti, e gli artt. 183 e 191, in materia di impegni di spesa;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e i relativi allegati;
- il vigente Statuto del Comune di Venezia e in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti;
- il vigente "*Regolamento di Contabilità*" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;

Premesso che:

- il Comune di Venezia aveva in corso polizza ramo "RC Patrimoniale RUP e progettisti interni" con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2023 alle ore 24:00 del 30/06/2024, a garanzia della RC Patrimoniale del Comune e dei dipendenti tecnici incaricati RUP e Progettisti Interni, attivata in ottemperanza della normativa di cui alla L.R. Veneto n. 27/2003 e s.m.i., del D.Lgs 50/2016 art. 24 c.4 e del successivo D.Lgs 36/2023, escluso il rischio della colpa grave;
- con l'approssimarsi della scadenza naturale, si è reso quindi necessario, al fine di evitare scoperture assicurative, reperire una nuova polizza che assicuri la ripresa del rischio in argomento, per cui il Servizio Assicurazioni dell'Ente si è attivato al fine di ottenere la migliore quotazione sul mercato assicurativo per il successivo periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2026 più eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- al fine di favorire la maggiore partecipazione alla procedura di affidamento e reperire il minor prezzo, si è ritenuto opportuno dare avvio ad una procedura di affidamento diretto, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse con base d'asta fissata in 52.000,00€ per il biennio più proroga tecnica, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.36/2023 art.50 c.1 lett.b), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, trattandosi di appalto di servizi non suscettibile di variazioni e con capitolato prefissato con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;
- E' stato pertanto incaricato il Servizio Gare e Contratti dell'Ente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Venezia e sul portale Gare denominato Acquisti Telematici del Comune di Venezia di una manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi assicurativi sopracitati, che specificava:
  - i requisiti di capacità tecnico organizzativa che dovevano possedere gli operatori economici per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse;
  - l'importo massimo posto a base di gara di €52.000,00 per il biennio, pari a un premio annuo di € 26.000,00;
  - la data del 14/05/2024 quale termine ultimo per presentare l'istanza di manifestazione di interesse;

**PRESO ATTO che:**

- entro il termine sopracitato, sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse, come da documentazione agli atti dello scrivente Servizio, che si è quindi provveduto ad invitare alla procedura di affidamento con invito trasmesse tramite PEC, come da documentazione agli atti d'ufficio.
- Entro il termine ultimo del 29/05/2024, stabilito nell'invito, sono pervenute tramite PEC, agli atti dello scrivente Servizio, due offerte da parte delle seguenti due ditte:

- Insurance Placement Agency S.r.l.- Lloyd's coverholder

- HDI Global Specialty S.E. - Rappresentanza per l'Italia;

**CONSIDERATO che:**

- per quanto concerne la valutazione dell'offerta economica, la ditta Insurance Placement Agency Srl, P.IVA 0580520965 – Lloyd's coverholder, come da atti d'ufficio, risulta aver presentato l'offerta con minor prezzo, pari ad un premio annuo di € 21.840,00, ovvero di €43.680,00 per il biennio, riferita al capitolato assicurativo fornito con la lettera di invito;
- sono state quindi avviate sin da subito le verifiche ex D.Lgs 36/2023 sia dei requisiti generali che di quelli di capacità tecnico organizzativa nei confronti di entrambi gli offerenti;
- pur risultando tali Imprese assicuratrici offerenti in possesso dei requisiti di capacità tecnico-amministrativa, non è stato possibile acquisire nei termini previsti tutti gli accertamenti dei requisiti di ordine generale di cui allo stesso D.Lgs 36/2023, non essendo pervenuti per tempo i riscontri da parte degli Organi competenti. Pertanto si è reso necessario, anche per evitare scoperture assicurative, ricorrere all'attivazione della proroga tecnica prevista nella polizza in scadenza, per il periodo 01/07/2024 al 30/09/2024, giusta determinazione dirigenziale DD 1327/2024;
- nel frattempo sono pervenuti i riscontri attesi da parte delle Autorità competenti interpellate per gli Operatori economici offerenti, che risultano quindi possedere ii requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs 36/2023.

**RITENUTA** l'offerta della ditta Insurance Placement Agency srl – coverholder Lloyd's Insurance Company SA, P.IVA 05805250965 con sede in Corso di Porta Nuova n. 16 – Milano, congrua.

**Atteso che** tale offerta, riferita al nuovo periodo assicurativo dal 1/10/2024 al 30/06/2026, calcolato al netto del periodo di proroga tecnica intervenuto di cui alla DD 1327/2024, va riparametrata nel seguente modo per l'importo totale di €38.220,00€:

- dal 1/10/2024 al 30/06/2025 pari ad €16.380,00
- dal 01/07/2025 al 30/06/2026 pari €21.840,00

**Atteso, altresì, che:**

- l'art.1 commi 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ss.mm.ii e da ultimo l'art 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni, la facoltà di ricorrere alle Convenzioni Consip o l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità dei prodotti ivi presenti come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e prevede altresì l'obbligo di far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23

dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

**Verificato che:**

- nella *piattaforma* di Acquistinretepa non vi è alcuna Convenzione Consip per l'acquisto di servizi assicurativi in argomento;
- nel Mercato Elettronico della P.A., parimenti non è presente la possibilità di acquisire i servizi in argomento;

**DATO ATTO:**

- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- dell'avvenuta acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del progetto, acquisita agli atti, come previsto dall'Allegato 1 alla Sottosezione 3.3 del PIAO;
- del rispetto degli ulteriori principi previsti dalla normativa vigente in materia di scelta dell'affidatario;
- del rispetto del divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 36/2023;
- del rispetto delle prescrizioni in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023, considerato che detta suddivisione non è stata operata in considerazione del valore contenuto dell'affidamento e della natura del servizio;
- di avere acquisito tramite portale elettronico da parte della predetta ditta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- che è stata effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- dell'avvenuta acquisizione del CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VALUTATO** pertanto opportuno, per quanto fin qui esposto, provvedere all'affidamento del servizio assicurativo di cui trattasi, impegnando, a favore della Compagnia Assicuratrice Insurance Placement Agency srl, P.IVA 05805250965, l'importo pari ad €16.380,00 per il primo periodo assicurativo 01/10/2024-30/06/2025 ed €21.840,00 per la seconda annualità 01/07/2025-30/06/2026 quindi per un importo totale pari ad € 38.220,00;

**Viste** le disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti pubblici, con riferimento al DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. e al conseguente Codice di comportamento interno da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023;

**Dato atto** del rispetto dell'art.6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 28 febbraio 2013;

## DETERMINA

- di procedere, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, all'affidamento dei servizi assicurativi "RC Patrimoniale RUP Tecnici – colpa lieve" , per il periodo 01/10/2024-30/06/2026, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 17 comma 1 e 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, alla ditta Insurance Placement Agency srl – in qualità di coverholder di Lloyd's Insurance Company SA, P.IVA 05805250965 con sede in Corso di Porta Nuova n. 16 – Milano; la liquidazione dei relativi premi assicurativi deve avvenire, come da contratto di brokeraggio assicurativo vigente, per il tramite e quindi a favore del broker assicurativo del Comune di Venezia AON spa (P.IVA. 11274970158)
- di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
  - a) il fine che con tale affidamento si intende perseguire è la fornitura del servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale RUP tecnici e progettisti interni;
  - b) l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono disciplinate dalle clausole generali fissate nella polizza (capitolato allegato), trattandosi di contratto per adesione;
  - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base sono state esposte in premessa.
- di impegnare la spesa necessaria all'affidamento del servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 38.220,00 sui seguenti capitoli/articoli "premi di assicurazione contro i danni" (codice V° livello U.1.10.04.01.003: premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi) al Bilancio 2024, 2025 e 2026:

Cdc	capitolo	Articolo	Azione di spesa	Impegni Rc patrimoniale Bilancio 2024	Impegni Rc patrimoniale Bilancio 2025
<b>0056 - EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA</b>	<b>5610</b>	<b>401</b>	<b>UFF.GEDI. 266</b>	€8.190,00	€10.920,00
<b>0071 - OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI E FORTI</b>	<b>7110</b>	<b>401</b>	<b>UFF.GEDI. 267</b>	€8.190,00	€10.920,00
		<b>Totale</b>		€ 16.380,00	€21.840,00

- di dare atto che si provvederà al pagamento anticipato dei premi relativi a ciascuna annualità assicurativa a favore della ditta Insurance Placement Agency Srl – coverholder Lloyd's of London con successive disposizioni dirigenziale mediante bonifico su conto corrente intestato all'intermediario assicurativo AON spa. (P.IVA. 11274970158); il codice identificativo di gara da associare al pagamento e citare obbligatoriamente nella causale dei relativi bonifici è il seguente: CIG B2F9A4D5C0;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 36/2023, è il Dott. Alberto Checchin, Responsabile del Servizio Assicurazioni;
- di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. n. 521135 del 09/11/2016;
- di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

Il Direttore delegato  
Dott. Nicola Nardin\*

1 Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2059

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 15500/2024 del 27/09/2024 - NON ESECUTIVO "UFF.GEDI.265 - DAC ai sensi art. 192 TUEL e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2" "UFF.GEDI.265 - DAC ai sensi art. 192 TUEL e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17cc1-50c1 lett. b) d.lgs. 36/2023 servizi assicurativi RCPatrimoniale tecnici RUP - colpa lieve" periodo 01/10/2024-30/06/2026 Impegno spesa complessivi €38.220,00 al bilancio delle anni 2024 e 2025 Atto da pubblicare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 224, comma 4, e 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 CIG B2F9A4D5C0 " autorizzazione Proposta di determina 2059/2024 del 25/09/2024

L'impegno di spesa numero 15500/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	01061.10.005610401 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - <b>Comp. 2024</b>	8.190,00
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	
<i>Fornitore CIG</i>	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA Cod.Fisc. 10203070155 P.Iva 11274970158 B2F9A4D5C0 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	3443 - UFF GEDI266 - spese assicurative	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	01061.10.005610401 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - <b>Comp. 2025</b>	10.920,00
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	
<i>Fornitore CIG</i>	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA Cod.Fisc. 10203070155 P.Iva 11274970158 B2F9A4D5C0 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	3443 - UFF GEDI266 - spese assicurative	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<b>Totale:</b>		<b>19.110,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 01061.10.005610401 a competenza 2024 al 27/09/2024

Stanziamiento di bilancio	74.823,90 +
Impegni precedenti	47.598,30 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	27.225,60 =
Ammontare del presente impegno	<b>8.190,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	19.035,60 =

**01061.10.005610401 a competenza 2025 al 27/09/2024**

Stanziamiento di bilancio	74.823,90 +
Impegni precedenti	44.098,30 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	30.725,60 =
Ammontare del presente impegno	<b>10.920,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	19.805,60 =

**Area Economia e Finanza**

---

COMUNE DI VENEZIA, lì 27 settembre 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 15501/2024 del 27/09/2024 - NON ESECUTIVO "UFF.GEDI.265 - DAC ai sensi art. 192 TUEL e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2" "UFF.GEDI.265 - DAC ai sensi art. 192 TUEL e contestuale affidamento diretto ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e artt. 17cc1-50c1 lett. b) d.lgs. 36/2023 servizi assicurativi RCPatrimoniale tecnici RUP - colpa lieve" periodo 01/10/2024-30/06/2026 Impegno spesa complessivi €38.220,00 al bilancio delle anni 2024 e 2025 Atto da pubblicare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 224, comma 4, e 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 CIG B2F9A4D5C0 " autorizzazione Proposta di determina 2059/2024 del 25/09/2024

L'impegno di spesa numero 15501/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	01061.10.007110401 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - <b>Comp. 2024</b>	8.190,00
<i>Resp. servizio</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	
<i>Fornitore</i>	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA	
<i>CIG</i>	ABBREVIATA AON SPA Cod.Fisc. 10203070155 P.Iva 11274970158 B2F9A4D5C0 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	3444 - UFF GEDI267 - spese assicurative	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	01061.10.007110401 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - <b>Comp. 2025</b>	10.920,00
<i>Resp. servizio</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	
<i>Fornitore</i>	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS O IN FORMA	
<i>CIG</i>	ABBREVIATA AON SPA Cod.Fisc. 10203070155 P.Iva 11274970158 B2F9A4D5C0 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	3444 - UFF GEDI267 - spese assicurative	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<b>Totale:</b>		<b>19.110,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

**01061.10.007110401 a competenza 2024 al 27/09/2024**

Stanziamiento di bilancio	82.626,70 +
Impegni precedenti	51.820,30 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	30.806,40 =
Ammontare del presente impegno	<b>8.190,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	22.616,40 =

**01061.10.007110401 a competenza 2025 al 27/09/2024**

Stanziamiento di bilancio	82.626,70 +
Impegni precedenti	48.320,30 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	34.306,40 =
Ammontare del presente impegno	<b>10.920,00 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	23.386,40 =

**Area Economia e Finanza**

---

COMUNE DI VENEZIA, lì 27 settembre 2024

# **COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE RUP PROGETTISTI INTERNI VERIFICATORI**

La presente polizza è stipulata tra

**COMUNE DI VENEZIA**

**Palazzo Ca' Farsetti – San Marco 4136**

**30100 - VENEZIA**

**P.IVA/CF: 00339370272**

e

Società

**Durata del contratto**

Dalle ore 24 del 30.06.2024

Alle ore 24 del 30.06.2026

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 30.06

## **SCHEDA DI POLIZZA**

<b>NUMERO DI POLIZZA</b>	
--------------------------	--

<b>CONTRAENTE</b>	<b>COMUNE DI VENEZIA</b>
<b>SEDE LEGALE</b>	Palazzo Ca' Farsetti – San Marco 4136 30100 – Venezia
<b>CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.</b>	00338370272
<b>ATTIVITÀ SVOLTA</b>	Ente Territoriale Locale
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	Effetto: dalle ore 24 del 30.06.2024 Scadenza: alle ore 24 del 30.06.2026
<b>PREMIO IMPONIBILE ANNUO</b>	€
<b>IMPOSTE</b>	€
<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>	€
<b>FRAZIONAMENTO</b>	Annuale
<b>BROKER – INTERMEDIARIO</b>	Aon S.p.A.
<b>ALIQUOTA PROVVISORIALE</b>	6,00% sul premio imponibile
<b>CORRISPONDENTE/COVERHOLDER</b>	
<p>Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;</li> <li>• dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;</li> <li>• dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.</li> </ul>	

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE  
RUP e PROGETTISTI INTERNI**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
<b>Assicuratori</b>	l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Broker</b>	l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società, ovvero AON S.p.A.
<b>Contraente</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione;
<b>Cose</b>	sia gli oggetti materiali che gli animali;
<b>Danno</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica, comprendendosi i danni materiali e le perdite patrimoniali.
<b>Danni Materiali</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
<b>Franchigia</b>	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori comprensiva di accessori e imposte;
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>Scoperto</b>	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Sinistro</b>	si configura un sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa;
<b>Sinistro in serie</b>	una pluralità di sinistri imputabili a una medesima causa generatrice.

<b>Vincoli</b>	i vincoli urbanistici, paesaggistici, storico/artistici e ambientali ed altri vincoli imposti da leggi, regolamenti, o altri atti imposti dalle Pubbliche Autorità inerenti alla edificabilità dei suoli, all'aspetto esterno, all'altezza e al volume di edifici, nonché alla loro distanza da confini o da altri beni privati e pubblici.
<b>Dipendente Tecnico</b>	Qualsiasi Dipendente regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Verificatore, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CSE e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento
<b>Pubblica Amministrazione</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ispab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Ente di Appartenenza</b>	il Comune di Venezia.
<b>Responsabilità Amministrativa</b>	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Durata del Contratto</b>	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate in polizza (data di effetto – data di scadenza).
<b>Periodo di Efficacia</b>	il periodo antecedente alla data di scadenza del contratto senza limiti temporali
<b>Periodo di Assicurazione</b>	il periodo di durata del contratto a cui va aggiunto il periodo di ultra-attività (garanzia postuma)
<b>Richiesta di risarcimento e/o circostanze:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento;</li> <li>ii. qualsiasi procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;</li> <li>iii. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;</li> <li>iv. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;</li> <li>v. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure</li> </ul> </li> </ul>

- (b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
- vi. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (iii), (iv) o (v);

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

**Evento dannoso**

il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento;

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 – Contraenza**

Il presente contratto viene stipulato dall'Amministrazione contraente in nome proprio e nel proprio interesse nonché ex art. 1891 cod. civ. per conto degli Assicurati RUP, Progettisti interni.

### **Art. 2 – Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora la presente assicurazione risulti garantita in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

### **Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione/Pagamento e regolazione del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 30.06.2024; il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto.

Gli Assicuratori rinunciano all'identificazione in polizza delle generalità degli Assicurati, per la loro identificazione si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, il quale si impegna ad esibire copia a richiesta degli Assicuratori.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio.

Le variazioni intervenute successivamente alla stipulazione del contratto - aggiunte, sostituzioni, esclusioni - saranno automaticamente comprese in garanzia e la regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
- per le variazioni del numero degli Assicurati intervenute nel periodo assicurativo, sia in aumento che in diminuzione, si conviene che il premio di regolazione corrisponde al 50% del premio lordo pro capite annuo o della minor durata del contratto. Ai fini del conteggio del premio di regolazione si dovrà far riferimento al premio indicato per singolo soggetto attribuito dall'Assicuratore in sede di offerta;
- le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte degli Assicuratori.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, gli Assicuratori dovranno fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, gli Assicuratori, fermo il loro diritto di agire giudizialmente, non sono obbligati per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### **Art. 4 – Massimali di garanzia e limiti di indennizzo**

Il massimo esborso che può derivare agli Assicuratori dalla presente polizza per tutta la durata del contratto, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà superare il massimale globale di € 10.000.000,00

(Euro diecimilioni/00), limitato ad € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro/anno nel quale siano coinvolte più persone assicurate ed € 1.000.000,00 per sinistro/anno in caso di sinistro che coinvolga un singolo soggetto assicurato.

#### **Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 6 – Variazione del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del codice civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

L'assicurazione ha durata dalle ore 24.00 del 30.06.2024 fino alle ore 24.00 del 30.06.2026, per un totale di anni 2 (due).

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società e il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

#### **Art. 8 – Deroga al patto di tacita proroga**

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, anche nel caso che la stessa sia stata disdettata per sinistrosità, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

#### **Art. 9 – Clausola broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le AON S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 6,00% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, AON S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

#### **Art. 10 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 11 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

**Art. 12 – Foro competente**

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

**Art. 13 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

**Art. 14 – Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo nè la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato abbia agito con buona fede.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

### **Art. 15 – Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte della Società**

La Società si impegna a garantire al Contraente / Assicurato e al Broker l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto al danneggiato;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro agli atti, senza seguito.

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### **Art. 16 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al Broker indicato in polizza entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.

Deve inoltre fornire agli Assicuratori tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono venirgli richieste.

Agli effetti della presente assicurazione, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri a seguito del coinvolgimento dell'Assicurato nella richiesta risarcitoria presso il giudice competente.

### **Art. 17 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso avrà decorrenza con la scadenza della rata annuale e comunque con un preavviso non inferiore a 180 (centoottanta) giorni.

### **Art. 18 – Rinuncia alla rivalsa**

Gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato, nonché dei dipendenti dello stesso dei quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività assicurata con il presente contratto, salvo nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati, accertato con sentenza passata in giudicato.

### **Art. 19 – Gestione delle vertenze e spese legali**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici in accordo con l'Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale che amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato/i.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati in accordo con l'Assicurato e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Gli Assicuratori tuttavia riconoscono le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato a condizione che il sinistro sia in copertura quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte degli Assicuratori stessi o gli Assicuratori non si siano fatti parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

## SEZIONE I

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEI RUP**

#### **Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione**

L'assicuratore si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia a tenere indenne l'Assicurato (Rup e Comune di Venezia) di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all'Amministrazione contraente e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle sue funzioni e/o della carica ricoperta presso l'Amministrazione contraente, che hanno cagionato ad essi un danno.

Sono esclusi atti, fatti od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento e/o circostanze, di cui l'assicurato sia già stato formalmente informato precedentemente alla data di decorrenza del contratto.

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo che per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

#### **Art. 21 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente o affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- b) verificatisi in relazione a fatto doloso e per colpa grave dell'Assicurato;
- c) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- d) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocati dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (come sostituita dal d.lgs. 209/2005) e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) i danni da lesioni personali, morte e danneggiamento a cose, ad eccezione di quelli derivanti da azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione contraente;
- g) guerra invasione operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere;
- h) qualsiasi atto di terrorismo;
- i) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.
- j) le richieste di risarcimento e/o circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto notizia, segnalazione o anticipazione scritte precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto.
- k) le richieste di risarcimento e/o circostanze che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;

#### **Art. 22 - Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di durata del contratto (art. 7) anche a seguito di comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto del presente contratto e che non siano stati ancora denunciati all'Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt.1892 - 1893 del Codice Civile ogni Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della durata dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia

dell'assicurazione stessa. La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipulasse altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell'Assicurato o a cessazione dell'incarico o dimissioni, l'assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento successive e non ancora prescritte, riferite a sinistri, risarcibili a termini di polizza, verificatisi anteriormente a tale cessazione.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della durata dell'assicurazione, il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

#### **Art. 23 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

#### **Art. 24 – Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 25 – Appartenenza ad organi collegiali**

L'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati, in rappresentanza dell'Ente di appartenenza, in altri organi collegiali.

#### **Art. 26 – Soggetti facenti le veci degli assicurati**

L'assicurazione si intende altresì operativa, in relazione alle attività espletate, in caso di assenza o impedimento dei soggetti assicurati, ad opera dei relativi sostituti.

#### **Art. 27 – Estensioni di garanzia**

Attività tecniche.

Soggetto a tutte le condizioni e termini della presente polizza la copertura assicurativa è estesa ai danni connessi all'esercizio dell'attività di:

- ◆ R.U.P., anche in qualità di direttore dei lavori e collaudatore, geologo, tutte attività svolte nell'ambito di un incarico di progettazione o RUP; sempre nell'ambito di attività di progettazione interna e di RUP sono comprese le funzioni di "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione" e "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione", "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CSE" ai sensi del d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 (così come sostituito dal d.lgs. 81/2008) e successive modifiche e/o integrazioni, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, attività di validazione dei progetti così come previsto dalla L. 166/2002 e s.m.i. svolte per conto dell'Ente contraente
- ◆ verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. n.163/2006, dal D.Lgs. n.50/2016, dai regolamenti di attuazione **e successive modifiche e integrazioni;**
- ◆ sono compresi:
  - 1) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
  - 2) le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.  
In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi.  
Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.  
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
  - 3) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Nell'esercizio delle attività tecniche fin qui indicate, la copertura assicurativa è estesa al maggior costo per le varianti di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (così come modificata dal D.Lgs.

163/2006 e dal D.Lgs. 50/2016) e successive modificazioni e/o integrazioni, entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progettata stabilito dalla vigente normativa.

La garanzia non opera per le eventuali progettazioni assicurate con polizza singola di "RC Professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori".

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- ◆ qualora l'Assicurato non sia abilitato o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- ◆ se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- ◆ per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- ◆ per i danni – non riconducibili alle varianti oggetto della garanzia prevista dal punto 3) – derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- ◆ per le responsabilità dell'Assicurato conseguenti alle attività attinenti i lavori di montaggio degli impianti specificamente connessi alle attività industriali che si svolgono negli stabilimenti, con riferimento alla loro costruzione.

#### **Art. 28 –Cariche assicurate**

Alla data di stipula del contratto si intendono assicurati n. 40 soggetti che rivestono la qualifica di dipendenti/RUP.

#### **Art. 29 – Calcolo del premio**

Il premio per singola carica, ai fini del conteggio della regolazione del premio ai sensi dell'art. 3) delle Norme generali di assicurazione, è stabilito in € .....,00 (...../00) lordo annuo.

<b>Data</b>	<b>L'Assicurato o il Contraente</b>	<b>La Società</b>

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni

Art. 3 - Recesso degli Assicuratori in caso di mancata regolazione del premio

Art. 6 - Variazione del rischio

Artt. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Artt. 22 - Inizio e termine della garanzia

<b>L'Assicurato o il Contraente</b>

**APPENDICE N. 1**  
**ALLA POLIZZA N. .... – COMUNE DI VENEZIA**

Condizioni contrattuali applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della responsabilità professionale del  
Dipendente Pubblico incaricato della progettazione ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)	Codice Fiscale/Partita IVA

Sede	Via /P.zza numero civico	CAP	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Durata prevista fine lavori

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l'opera

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione della copertura assicurativa

Durata lavori	Tasso sul valore delle opere
Lavori fino a 12 mesi	Tasso lordo per mille sul valore delle opere : .....,.... Premio minimo lordo : € .....,00 (in cifre) - € .....,00 in lettere
Lavori fino a 24 mesi	Tasso lordo per mille sul valore delle opere : .....,.... Premio minimo lordo : € .....,00 (in cifre) - € .....,00 in lettere
Lavori fino a 36 mesi	Tasso lordo per mille sul valore delle opere : .....,.... Premio minimo lordo : € .....,00 (in cifre) - € .....,00 in lettere

**Per opere il cui valore supera € 10.000.000,00 e/o per durata lavori superiore a 36 mesi è richiesta la preventiva approvazione degli assicuratori**

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE  
PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI**

**Definizioni**

<b>Assicurato:</b>	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione;
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Legge:</b>	la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Luogo di esecuzione delle Opere:</b>	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
<b>Opere:</b>	le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
<b>Premio:</b>	somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
<b>Regolamento:</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.
<b>Scheda Tecnica:</b>	il documento, allegato a ciascun certificato emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'opera progettata.
<b>Scoperto</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società/Assicuratore</b>	l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
<b>Somma assicurata o massimale:</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa.
<b>Stazione appaltante o Committente</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art.3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
<b>Progettista</b>	il Dipendente tecnico della Stazione Appaltante o Committente di cui all'art.24 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, incaricato della progettazione dell'Opera.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi compresi la Stazione Appaltante e il Committente per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante o Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

### **Art. 2 - Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo progettista dipendente o la pluralità di progettisti dipendenti che la Stazione Appaltante o il Committente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### **Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera per le perdite patrimoniali e i danni materiali di cui all'art.1 verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali al progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 15 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente)

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **Art. 4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, determinati da fatti non direttamente imputabili a errori od omissioni di natura professionale;
- b) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- c) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- d) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente.

### **Art. 5 - Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 15 (Obblighi dell'Assicurato) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società.

#### **Art. 6 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

#### **Art. 7 - Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici e in riferimento alle perdite patrimoniali e ai danni materiali di cui all'art. 1 sopra citato.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### **Art. 8 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 7 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 9 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

#### **Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 11 - Dichiarazioni**

L'Assicurato dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

#### **Art. 12 - Altre Assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.)

#### **Art. 13 - Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 5 (Durata dell'Assicurazione lett. a) sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 5 lett. b).

#### **Art. 14 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**Art. 16 - Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

**Art. 17 - Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 5 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**Art. 18 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

**Art. 19 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

**Art. 20 - Foro competente**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

**Art. 21 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 22 – Scoperto/Franchigia in caso di sinistro**

Non prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

**Art. 23 – Gestione del contratto**

La gestione del presente contratto è affidata alla Società di Brokeraggio AON S.p.A.

Il Contraente/Assicurato e l'Assicuratore danno atto che tutti i reciproci rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno tramite la suddetta società.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:**

- Art. 01 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 04 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 07 Massimale di assicurazione
- Art. 11 Dichiarazioni
- Art. 23 Gestione del contratto

Data

L'Assicurato o il Contraente

**APPENDICE N. 1**  
**ALLA POLIZZA N. .... – COMUNE DI VENEZIA**

Condizioni contrattuali applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della responsabilità professionale del  
Dipendente Pubblico incaricato della Verifica ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

<b>Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)</b>	<b>Codice Fiscale/Partita IVA</b>

<b>Sede</b>	<b>Via /P.zza numero civico</b>	<b>CAP</b>	<b>Prov.</b>

<b>Stazione appaltante</b>	<b>Sede</b>

<b>Descrizione opera</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>

<b>Data prevista inizio lavori</b>	<b>Durata prevista fine lavori</b>

<b>Costo complessivo previsto opera</b>	<b>Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l'opera</b>

<b>Data inizio copertura assicurativa</b>	<b>Data cessazione della copertura assicurativa</b>

<b>Durata lavori</b>	<b>Tasso sul valore delle opere</b>
Lavori fino a 12 mesi	Tasso lordo per mille sul valore delle opere : .....,.... Premio minimo lordo : € .....,00 (in cifre) - € .....,00 in lettere
Lavori fino a 24 mesi	Tasso lordo per mille sul valore delle opere : .....,.... Premio minimo lordo : € .....,00 (in cifre) - € .....,00 in lettere
Lavori fino a 36 mesi	Tasso lordo per mille sul valore delle opere : .....,.... Premio minimo lordo : € .....,00 (in cifre) - € .....,00 in lettere

**Per opere il cui valore supera € 10.000.000,00 e/o per durata lavori superiore a 36 mesi è richiesta la preventiva approvazione degli assicuratori**

<b>COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DI LAVORI</b>
--

## **DEFINIZIONI**

### **Definizioni**

<b>Assicurato:</b>	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione;
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Legge:</b>	la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Luogo di esecuzione delle</b>	
<b>Opere:</b>	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
<b>Opere:</b>	le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
<b>Premio:</b>	somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
<b>Regolamento:</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.
<b>Scheda Tecnica:</b>	il documento, allegato a ciascun certificato emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'opera progettata.
<b>Scoperto</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società/Assicuratore</b>	l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
<b>Somma assicurata o massima:</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa.

**Stazione appaltante o****Committente**

le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art.3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

\*\*\*\*\*

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE****ART. I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per danni cagionati alla stazione appaltante e/o a terzi quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica, così come disciplinata dalla vigente normativa, del mancato rilievo di errori e omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

**ART. II ASSICURATO**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che la stazione appaltante abbia incaricato della verifica.

L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al danneggiato.

**ART. III INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - FORMA "CLAIMS MADE"**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e comunicate alla Società durante il periodo di durata dell'assicurazione come disciplinato all'apposito articolo, e cioè dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**ART. IV RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti

- a) da richieste di risarcimento, così come indicate alla definizioni di cui al presente *ALLEGATO 2*, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- b) da errori od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- c) allo svolgimento di attività di progettazione o direzione lavori;
- d) da danno erariale e/o da responsabilità disciplinare. Resta inteso che l'eventuale indennizzo non è subordinato all'esito di possibili giudizi della Corte dei Conti;
- e) da inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- g) direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- h) da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- i) direttamente o indirettamente, da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- j) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- k) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- l) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
- m) utilizzo di cripto valute;
- n) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b)

trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a violazione della privacy e dei dati e violazione del sistema informatico.

#### **ART. V DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *SCHEDA TECNICA*, decorre dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **ART. VI ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### **ART. VII MASSIMALE DI ASSICURAZIONE**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *SCHEDA TECNICA* ed è determinato in relazione all'importo del valore dell'opera. Tale massimale:

- ✓ non può essere inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di € 500.000 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ non può essere inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di € 1.500.000, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a € 1.500.000 fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di € 2.500.000.

#### **ART. VIII PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **ART. IX VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'assicurato.

#### **ART. X GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l'assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **ART. XI DICHIARAZIONI**

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

Il Contraente dichiara che:

- ✓ l'assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- ✓ l'attività di verifica descritta nella *SCHEDA TECNICA* rientra nelle competenze professionali dell'assicurato.

#### **ART. XII PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio. Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE*.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive *SCHEDA TECNICHE*.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE*.

#### **ART. XIII MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART. XIV OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

Il Contraente e/o l'assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

#### **ART. XV PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* l'assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **ART. XVI ONERI FISCALI**

Si applicano le condizioni di cui all'articolo *ONERI FISCALI* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

#### **ART. XVII FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Si applicano le condizioni di cui all'articolo *FORMA DELLE COMUNICAZIONI* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

**ART. XVIII FORO COMPETENTE**

Si applicano le condizioni di cui all'articolo *FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

**ART. XIX RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Si applicano le condizioni di cui all'articolo *RINVIO ALLE NORME DI LEGGE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

**ART. XI CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO* della polizza.

**ART. XXIII NOTIFICA DI ACCETTAZIONE**

Per ogni verifica il Contraente e/o l'assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella *SCHEDA TECNICA*.

